

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 16/2019

Perugia, 22 aprile 2019

Oggetto: Rottamazione Ter, Saldo e Stralcio e Definizione Liti Pendenti - scadenza 30 aprile 2019

Definizione Agevolata “Rottamazione Ter”

Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Sono oggetto di rottamazione tutti i ruoli assegnati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2017**, pagando gli importi oggetto di sgravio fino a un massimo di **18 rate in 5 anni**, di cui le **prime due (pari al 10%) nel 2019** e le restanti **16 in quattro rate annuali** di pari importo.

La domanda di adesione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, territorialmente competente, entro il **30.04.2019**.

Rientrano automaticamente nei benefici della “rottamazione-ter” senza necessità di presentare una nuova domanda i debiti per i quali si era già aderito alla Definizione agevolata c.d. “rottamazione-bis”, a

condizione che i pagamenti delle rate in scadenza (luglio, settembre e ottobre 2018) siano stati regolarizzati entro il 07.12.2018.

In questo caso il contribuente non dovrà presentare una nuova domanda di Definizione agevolata.

L'Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà agli interessati, entro il 30.06.2019, una "Comunicazione" contenente il nuovo piano per il pagamento dell'importo ancora dovuto a titolo di Definizione agevolata, ripartito in 10 rate consecutive di pari importo (distribuite in 5 anni), con scadenza a luglio e novembre di ciascun anno.

La scadenza della prima rata è fissata per legge al 31.07.2019.

Saldo e Stralcio

La Legge n. 145/2018 prevede il "Saldo e stralcio" delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i **contribuenti persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica, cioè con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20.000.**

L'agevolazione riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 ed esclusivamente per alcune tipologie di debiti riferiti a:

- omessi versamenti di **imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** e dalle attività previste dall'**articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973** e dall'**articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972**, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- omessi **contributi** dovuti dagli iscritti alle **casce previdenziali professionali** o alle gestioni previdenziali dei **lavoratori autonomi dell'INPS**, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Per tali cartelle è possibile pagare una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

- 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

La domanda di adesione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, territorialmente competente, entro il **30.04.2019**.

Definizione delle Liti Pendenti

Il Dl n. 119/2018 ha previsto la possibilità di definire le c.d. “*liti pendenti*”, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Condizione per poter accedere all’agevolazione è che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.

La lite può essere così definita:

- pagamento del **100%** del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla Commissione Tributaria Provinciale (1^ grado di giudizio);
- pagamento del **90%** del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla Commissione Tributaria Provinciale (1^ grado di giudizio) alla data del 24 ottobre 2018;
- pagamento del **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado;
- pagamento del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado;
- pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia per le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Per aderire alla definizione agevolata, deve essere presentata domanda per via telematica **entro il 31 maggio**, data entro la quale deve essere attestato il pagamento delle somme dovute o della prima rata se si è optato per la rateazione.

Le somme superiori a € 1.000,00 possono essere versate in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo, mentre NON è possibile pagare mediante compensazione. Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento.

Cordiali saluti